

TI_GERICHTE 11.2021.67 vom 8. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.67

FR: TI_GERICHTE 11.2021.67 du 8 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2021.67 del 8 giugno 2021

Regeste

Desistenza: La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione

Erwägungen

E. 2

Nella misura in cui è presentata da RA 1 l'“opposizione” al decreto di stralcio è manifestamente inammissibile, l'interessato non disponendo della legittimazione ricorsuale né di un interesse proprio, personale, al ricorso. Nemmeno appare, a prima vista, che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe suscettibile di modificare la sua posizione fattuale o giuridica. Nella misura in cui l'atto è introdotto da AP 1 con la rappresentanza del padre RA 1 sulla base della “procura depositata in Pretura a Biasca” si pone, come in prima sede, il problema della capacità del rappresentante di condurre la causa nell'interesse del figlio, tanto più che questi per finire era patrocinato dall'avv. _____ D_____. La questione, che andrebbe approfondita, può tuttavia rimanere indecisa, il rimedio giuridico in esame risultando manifestamente inammissibile.

E. 3

Nella fattispecie il Segretario assessore ha decretato lo stralcio del procedimento di conciliazione dal ruolo dopo avere constatato che AP 1 aveva comunicato, il 20 aprile 2021, di ritirare l'istanza di conciliazione riservandosi la facoltà di ripresentarla. Al pari del ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, anche la desistenza condizionata, ovvero la semplice rinuncia processuale al diritto di agire, rientra nel concetto di desistenza nel senso dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 con rinvii). Il giudice toglie così la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC; cfr. Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2^a edizione, n. 22 ad art. 241) ma il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile di impugnazione (D TF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.4 del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). E una domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Segretario assessore. Ne segue che “l'opposizione” si rivela inammissibile già di primo acchito.

E. 4

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità, AO 1 e AO 2 non essendo stati invitati a introdurre osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. L'“opposizione” è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.